

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

SCHEMA DI CONTRATTO

Opere di manutenzione interna e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del piano VII dell'Edificio "Grattacielo" della Direzione generale

Inps - Via Ciro il Grande 21, Roma. CIG 585061503C, CUP F84B14000110005.

L'anno duemilaquindici, il giorno [...] del mese di [...], alle ore [...]:00, presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali, siti in Roma, alla Via Ciro il Grande, 21, sono intervenute per sottoscrivere il presente contratto le seguenti Parti:

a) INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n° 21, CAP 00144, nella persona del Dott. Vincenzo Damato, nato a Barletta il 29/01/1967, nella sua qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, domiciliato per la carica presso la sede Centrale dell'Istituto, (indicato anche nel prosieguo come l'«Istituto» o la «Stazione Appaltante»);

b) Operatore economico xxx, con sede legale in [...] alla Via [...] n° [...], CAP [...], Codice Fiscale n° [...], partita IVA n° [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...], (indicato anche nel prosieguo come l'«Appaltatore»),

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»);

PREMESSO

- che a mezzo di Determina a Contrarre del Direttore Centrale risorse Strumentali n° RS 30/044/2015 del 25/02/2015, è stata indetta una procedura di gara nella forma della procedura aperta, ai sensi dell' art. 55 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., nel seguito indicato più brevemente come "Codice"; riguardante le opere di manutenzione interna e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del piano VII dell'edificio " Grattacielo" sede della Direzione generale Inps - Via Ciro il Grande 21, Roma. CIG 585061503C, CUP F84B14000110005;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul profilo del committente www.inps.it in data [...], sul Servizio Bandi nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sul quotidiano a rilevanza nazionale [...], in data [...], nonché sull'ulteriore quotidiano [...], in data [...], secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 5°, del d. Lgs. 163/06;
- che gli altri documenti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo del committente;
- che a mezzo di Determina del direttore Centrale risorse Strumentali [...], n° [...] del [...], l' Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l' aggiudicazione definitiva dell' appalto in favore dell' operatore economico, quale soggetto che ha offerto il prezzo più basso, pari ad un ribasso percentuale sui lavori del _____% (dicesi xxxx/yyyycentesimi);

- che il possesso dei requisiti dell' Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile Unico del procedimento(nel seguito indicato più brevemente come «RUP») n° [...] in data [...], con la conseguente intervenuta efficacia dell' aggiudicazione definitiva, ai sensi dell' articolo 11, comma 8, del «Codice»;
- che è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto, di cui all' art. 11, comma 10, del «Codice»;
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel seguito individuato più brevemente come "Regolamento", il RUP e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data [...];
- che con il presente contratto le parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;

tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Richiamo alle premesse)

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

Oggetto del contratto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere di manutenzione interna e di adeguamento alla prevenzione incendi - piano 7° - Edificio "Grattacielo".

Il progetto riguarda opere interne di manutenzione, con lievi modifiche distributive, del piano 7° (pavimenti, c/soffitti, tinteggiature, ecc.), il rifaci-

mento dell'impiantistica (elettrico, condizionamento, rivelazione e allarme, ecc.), e l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I[^] - Art. 1 del «CSA».

Art. 3 (Durata del contratto)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 769 (dicono settecentosessantanove) solari naturali e consecutivi

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III[^] - Art. 14 del «CSA».

Art. 4 (Importo del contratto)

L'importo contrattuale ammonta a XXXXXXXX € (diconsi XXXXXXXXXXXXX), di cui:

a) euro _____ per i lavori propriamente detti;

b) euro _____ per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I[^] - Art. 2 del «CSA».

Art. 5 (Modalità di stipula del contratto)

Il presente contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del Regolamento, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle

parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I^ - Art. 3 del «CSA».

Art. 6. (Categorie dei lavori)

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di "edifici civili ed industriali" "OG1", classifica III. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I^ - Art. 4 del «CSA».

Art. 7. (Normative di riferimento)

L'esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici:

- a) d.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii., recante il "*Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- b) d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii., recante il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici*";
- c) d.M.I.LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, recante il "*Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici*", (nel seguito individuato più brevemente come «CGA»), nelle parti ancora applicabili dopo la parziale abrogazione di cui all' art. 358 del Regolamento di attuazione;
- d) d. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel seguito indicato più brevemente come «TUSL»;
- e) "*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell' INPS*", approvato con Delibera del C.d.A. n° 172 del 18.05.2005, per quanto non in

contrasto con le precedenti norme, nel seguito individuato più brevemente come «RAC»;

f) Il "Capitolato Speciale di Appalto", nel seguito individuato più brevemente come «CSA».

L' Appaltatore dovrà applicare comunque tutte le normative vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni (od ulteriori leggi) che dovessero essere approvate in data successiva all' aggiudicazione dei lavori oggetto dell' appalto.

TITOLO II^ - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8. (Documenti che fanno parte del contratto)

Ai sensi dell'art. 137 del Codice dei Contratti, fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) Il CSA è stato articolato nella Parte I (Definizione tecnica ed economica dell'appalto) e nella Parte II (Specificazione delle prescrizioni tecniche), comprese le tabelle allegate allo stesso;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, e le relative relazioni di calcolo, come elencati nell'allegato «A» del CSA, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del comma 3 dell'art.7 del CSA;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3 del CSA;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del De-

creto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia;

i) Atto di designazione del responsabile Esterno al trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Art. 9. (Disposizioni particolari)

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 10. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si impegna a:

a) comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente appalto, entro 7 (diconsi sette) giorni dalla sua

accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso e provvederà a comunicare ogni singola modifica relativa ai dati trasmessi;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all' appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il C.I.G. ed il C.U.P. in epigrafe indicati;

c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all' art. 3, commi 2, 3 e 4, della precitata legge n° 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste.

L' Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti già stipulati ovvero da stipulare con i propri subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, analoga clausola di cui al presente articolo ed a trasmettere alla Stazione appaltante, ai sensi del comma 9 del ridotto art. 3 della legge n° 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comunicazione può avvenire anche per estratto o mediante l' invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte attestanti gli assolvimenti degli obblighi di cui sopra.

L' Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell' inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11. (Direzione dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento)

La Stazione appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni, attribuzioni e competenze, le seguenti

persone, addette al controllo dell' esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell' ordinamento vigente e secondo i principi e le regole di buona fede e correttezza:

a) *Responsabile Unico del Procedimento*: Dott. Ing. Paolo Poscia, Coordinatore Centrale Tecnico Edilizio, nel seguito individuato più brevemente come «RUP»;

b) *Direttore dei lavori*: Dott. Arch. Francesca Romana Targia, in forza al Coordinamento Generale Tecnico Edilizio presso la direzione generale INPS di Roma, nel seguito più brevemente indicato come D.L..

Art. 12. (Domicilio e rappresentanza dell' Appaltatore)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 del CGA, l' Appaltatore ha dichiarato di aver eletto il proprio domicilio presso [...] in [...] alla via [...] n° [...].

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell' Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ovvero devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ai sensi dell' art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo, esclusivamente il Legale Rappresentante, [...] nato a [...] il [...], e l' Amministratore e Direttore Tecnico, [...] nato a [...] il [...].

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell' Appaltatore saranno effettuati me-

diante accreditato bancario sul conto corrente dedicato acceso presso la [...],

Agenzia di [...], con sede e direzione in [...] al [...] n° [...], codice IBAN: [...].

Ai sensi dell' art. 4 del CGA, l' Appaltatore che non conduce i lavori perso-

nalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico

depositato presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di

idoneità tecnici e morali occorrenti per l' esercizio delle attività necessarie

per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L' Appaltatore rimane

comunque pienamente responsabile dell' operato del di lui rappresentante.

L' Appaltatore od il di lui rappresentante deve, per tutta la durata dell' ap-

palto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori. La Stazione

appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'

Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall' Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, viene

sollevata da qualsivoglia responsabilità.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri-

chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo II^ - Art.

10 del CSA.

Art. 13. (Direttore di Cantiere)

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare

presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del

CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile

su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è

assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente

incaricato dall'appaltatore.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo II[^] - Art. 10 del CSA.

TITOLO III[^] - Cauzioni e Garanzie

Articolo 14. (Cauzione definitiva e Fidejussione a garanzia dell'anticipazione)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ovvero previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante [...] numero [...] in data [...] rilasciata dalla società/dall'istituto [...], agenzia/filiale di [...], per l'importo di [...] € (diconsi [...] / [...] euro), pari al [...] percento dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova altresì applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.M. 12 marzo 2004, n. 123.

In deroga a quanto espressamente previsto dall' articolo 15 del CSA, la corresponsione dell'anticipazione in favore dell'appaltatore che ne faccia richiesta è pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

A garanzia della erogazione dell'anticipazione, l'Appaltatore ha costituito apposita cauzione mediante [...] n° [...] in data [...], rilasciata dalla società/dall'istituto [...], agenzia/filiale di [...], per l'importo di [...] € (diconsi [...]/[...]euro), pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VI[^] - Art. 35 del CSA.

Articolo 15. (Obblighi assicurativi)

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo

125, del Regolamento, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Nei modi e nei termini indicati dal disciplinare e dall'art. 37 del CSA l'Appaltatore ha prodotto:

1) polizza di assicurazione n. [...] rilasciata in data [...], dalla società [...] - Agenzia [...], ai fini della copertura assicurativa contro i danni di esecuzione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.).

Tale polizza deve coprire tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza deve inoltre :

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto e così distinta:

partita 1) Per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2), 3),

partita 2) Per le opere preesistenti: euro 800.000,00,

partita 3) Per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

2) polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT) n. [...] emessa dalla

[...]in data [...], per danni verso terzi derivanti da ogni causa, ivi compresa la causa accidentale, per una somma assicurata(massimale/sinistro) non inferiore a **1.000.000,00 €** (dicesi **unmilioneeuro/00**).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n° 123.:

TITOLO IV^ - TERMINI PER L' ESECUZIONE

Articolo 16. (Consegna, inizio lavori, termini per l'ultimazione sospensioni e proroghe)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III^ del CSA.

Articolo 17 (Penali in caso di ritardo)

Ai sensi dell' articolo 145, comma 3, del Regolamento, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l' ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,6‰ (dicesi **zerovirgolaseipemille**) dell' importo contrattuale, corrispondente a [...],/giorno).

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo III^ art. 18 del CSA

TITOLO V^ - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 18. (Lavori a corpo, a misura ed in economia)

Si richiama espressamente ed integralmente tutto quanto indicato al Capo IV^ del CSA.

TITOLO VI^ - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 19. (Obblighi previsti dal decreto 55/2013 e dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972)

L'Appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal D.M.E.F. 3 aprile 2013, n. 55, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al codice univoco IPA: **UF5HHG**. Inoltre il d.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 80, prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:

- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Il Codice Unico di Progetto, (CUP), se indicato negli atti di gara.

Tutte le ulteriori informazioni relative alle modalità di fatturazione elettronica potranno essere reperite sul profilo del committente: <http://www.inps.it>

seguendo il seguente percorso: > Aste Gare Fornitori (tendina in alto) > fatturazione elettronica (a sinistra in basso) > Istruzioni ed esempi per la compilazione (a sinistra in basso).

Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della legge 190/2014, con conseguente versamento dell'Iva sulle fatture a cura dell'Istituto; pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo Esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri-

chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo IV[^] del CSA.

TITOLO VII[^] - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 20. (Variazioni dei lavori, varianti per errori ed omissioni e prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VII[^] del «CSA».

TITOLO VIII[^] - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 21. (Subappalto, responsabilità in materia di subappalto e pagamento dei subappaltatori)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo IX[^] del «CSA».

TITOLO IX[^] - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 22. (Norme di sicurezza, piani di sicurezza e loro osservanza ed attuazione)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VIII[^] del CSA.

TITOLO X[^] - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 23. (Ultimazione dei lavori, manutenzione, conto finale e collaudo)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo XI[^] del CSA.

Articolo 24. (Riserve dell'Appaltatore)

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

L'Appaltatore è tenuto a firmare il registro di contabilità, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui non firmi il registro, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, il D.L. se ne farà espressa menzione nel registro.

Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto negli artt. 190 e 191 del Regolamento

TITOLO XI[^] - CONTROVERSIE - MANODOPERA - ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 25. (Accordo bonario)

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al **10%** (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del D.L., ove già nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione appaltante entro **90 (novanta)** giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro **30 (diconsi trenta)** giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce **rigetto** della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori **una** sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere **60 (diconsi sessanta)** giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei capoversi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione appaltante. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-*bis* del Codice.

Articolo 26. (Definizione delle controversie)

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Articolo 27 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera)

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata dalla attestazione di regolarità contributiva di esito negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, uti-

lizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il D. L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al capoverso precedente che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 28 (Recesso)

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal presente Contratto in ogni momento, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2° e 4° dell'art. 134 del Codice.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato previa formale comunicazione all'Appaltatore - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno **30 (trenta)** giorni prima rispetto agli effetti del recesso. Decorso tale termine l'Istituto prenderà in consegna i lavori ed effettuerà il collaudo definitivo. In caso di recesso, troverà applicazione quanto previsto ai commi 5° e 6° dell'art. 134 del Codice.

Articolo 29 (Risoluzione del contratto)

Il presente contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e 136 del Codice.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'Istituto appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i

seguenti casi:

a) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

b) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza del CSA, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L., dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;

e) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

f) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;

g) frode nell'esecuzione dei lavori;

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto.

E' fatta salva la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Regolamento.

Articolo 30 (Clausola risolutiva espressa)

Il presente contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e

secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale, per un periodo di **5 (cinque)** anni successivi al termine del vincolo contrattuale;
- g) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore;
- h) cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) qualora, ai sensi dell'art. 153, comma 7°, del Regolamento

	l'Appaltatore non si presenti alla data concordata dalle Parti per la redazione	
	del verbale di consegna dei lavori;	
	k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della	
	regolarità della prestazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla	
	contestazione intimata dall'Istituto;	
	l) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 6 (sei) me-	
	si;	
	m) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di compor-	
	tamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.	
	Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comu-	
	nicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.	
	In tutti i casi di risoluzione del presente contratto imputabili all'Appaltatore,	
	l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata da	
	quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del Codice e dell'art. 123, comma 3°, del	
	regolamento. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto	
	applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzio-	
	ne predetta. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni even-	
	tualmente subiti dall'Istituto.	
	Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunica-	
	zione della decisione assunta dall'Istituto appaltante è fatta all'Appaltatore	
	nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di rice-	
	vimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo	
	l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.	
	Alla data comunicata dall'Istituto appaltante si fa luogo, in contraddittorio	

fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Istituto appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Istituto appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori già eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di

appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per l'Istituto appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

TITOLO XI^ - NORME FINALI

Art. 31 (Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore).

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo XII^

Art. 58 del CSA.

Art. 32 (Conformità agli standar sociali, campioni, proprietà dei materiali di demolizione, custodia del cantiere, cartello di cantiere).

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo XII^ del CSA.

Art. 33 (Ufficio competente dell'Istituto).

L'ufficio tecnico competente per i lavori in oggetto è il Coordinamento Generale Tecnico Edilizio dell'INPS, sito in Via Ballarin, 42 00142 Roma, PEC: coordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it.

Art. 34. (Accesso agli atti)

Ai sensi dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., sono sottratte all' accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell' organo di collaudo formulate sulle domande e sulle riserve dell' Appaltatore.

Art. 35.(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito, più brevemente indicato come *Codice Privacy*), la Stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal suindicato *Codice Privacy* e per le finalità strettamente connesse all' esecuzione del presente contratto nella misura non eccedente le predette finalità.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dal *Codice Privacy*.

Con la sottoscrizione del presente atto, l' Appaltatore autorizza la Stazione appaltante al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto.

Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è l'Ing. Nicola Borraccia, in qualità di RUP.

Articolo 36 (Varie)

Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto.

Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposi-

zioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Art. 37 (Norme di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda integralmente al «CSA».

Il CSA prevarrà sul presente contratto per ogni eventuale discordanza che dovesse evidenziarsi tra gli stessi, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente contratto in deroga al CSA.

Il presente contratto di appalto è costituito da n° [...] fasciate e, formato in triplice copia, dopo averne dato lettura e ricevutane piena conferma, è stato sottoscritto in calce e sul margine di ogni foglio dalle Parti qui intervenute.

In Roma, addì [...].

L' Appaltatore

La Stazione appaltante

L' Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli:

Art. 3 (Durata del contratto), Art. 9 (Disposizioni particolari), Articolo 15. (Obblighi assicurativi), Art. 17 (Penali in caso di ritardo), Art. 22 (Riserve

dell'appaltatore), Art. 23 (Accordo bonario), Art. 24 (definizione delle controversie), Art. 25 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), Articolo 26. (Recesso); Articolo 27. (Risoluzione del contratto); Articolo 28. (Clausola risolutiva espressa);
nonché dei seguenti Capi del Capitolato speciale di appalto con gli articoli ivi contenuti:, Capo 3: Termini per l'esecuzione, Capo 4:Contabilizzazione e liquidazione lavori , Capo 5: Disciplina economica, Capo 7 :Disposizioni in materia di sicurezza, Capo 11 Disposizioni per l'ultimazione.

L' Appaltatore
